



AVVISO PUBBLICO

**ai sensi dell'INTESA STATO/REGIONI sancita il 21.09.2017
in attuazione dell'articolo 43 (Residenze) del D.M. 27.07.2017**

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIENNIO 2018-2020

PREMESSA

Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento hanno dichiarato di voler dare attuazione all'Intesa (allegato 1 del presente avviso), sancita il 21 settembre 2017 fra il Governo, le Regioni e le Province autonome e prevista dall'articolo 43 del D.M. 332 del 27.07.2017, con l'Accordo di Programma Interregionale triennale 2018/2020 – allegato 2 del presente avviso - approvato il 16 novembre 2017.

Lo schema del presente avviso è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 655 dd. 19.03.2018.

L'accordo di Programma interregionale 2018/2020, il cui schema è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 16 novembre 2017, perseguirà nel triennio 2018/2020 le finalità e gli obiettivi contenuti nell'articolo 4 dell'Intesa.

Il Progetto triennale è dettagliato in programmi annuali. Il Programma dettagliato della prima annualità è presentato congiuntamente alla domanda; per le successive annualità i soggetti, che risulteranno beneficiari a seguito della presente evidenza pubblica, dovranno presentare un piano dettagliato entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ammontare del finanziamento.

L'Accordo di Programma Interregionale 2018/2020 tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e MiBACT è stato sottoscritto dalle Parti.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia intende finanziare tre diversi progetti di Residenze per Artisti nei Territori (AnT):

AnT1 – per un valore complessivo di progetto per il 2018 non inferiore ad euro 200.000,00 (finanziamento Regione autonoma F.V.G. euro 100.000,00, finanziamento MiBACT euro 60.000,00, quota privata non inferiore ad euro 40.000,00), da realizzarsi negli spazi che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione nell'ambito del compendio monumentale di Villa Manin, la cui gestione è affidata all'Ente Regionale per il Patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – E.R.Pa.C.

AnT2 – per un valore complessivo di progetto per il 2018 non inferiore ad euro 131.250,00 (finanziamento Regione autonoma F.V.G. euro 70.000,00, finanziamento MiBACT euro 35.000,00, quota privata non inferiore ad euro 26.250,00);

AnT3 – per un valore complessivo di progetto per il 2018 non inferiore ad euro 55.000,00 (finanziamento Regione autonoma F.V.G. euro 30.000,00, finanziamento MiBACT euro 14.000,00, quota privata non inferiore ad euro 11.000,00);

Il soggetto offerente può candidare un solo progetto, scegliendo tra AnT1, AnT2, AnT3.

1. OBIETTIVI

1.1 La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso del triennio 2015/2017, si prefigge, per il triennio 2018/2020, i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere ed accompagnare le pratiche ed i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i

luoghi e con le comunità che li abitano. Qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi, e favorire l'interazione delle residenze con altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;

- b) interpretare in senso evolutivo le diverse esperienze regionali e le differenti necessità dei territori e consentire, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di "Centri di residenza" e di progetti di residenza "Artisti nei territori". In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.
-

2. DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente invito e così come stabilito dall'art. 3 dell'Intesa, si intende per:

- a) **Residenza** un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;
 - b) **Residenze per artisti nei territori** sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza;
-

3. INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

3.1 Ai fini del presente avviso pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 1.4 dell'Accordo di Programma, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia seleziona un numero massimo di tre Residenze per artisti nei territori, così come definite al precedente paragrafo.

- 3.2 Un soggetto può presentare una sola domanda per ciascun bando del Progetto interregionale e può partecipare a un solo progetto di residenza di cui al Progetto interregionale (sia che si tratti di centro che di artisti nei territori).
- 3.3 Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della selezione, effettuata in base al presente avviso, il soggetto deve presentare una dichiarazione la quale attesti che è l'unico progetto di residenza di cui all'Accordo ex art. 43 del FUS al quale partecipa per il triennio 2018/2020.
- 3.4 Non possono presentare istanza, ai sensi del presente avviso, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali ed i Teatri di tradizione.

4. RISORSE

4.1 Per l'anno 2018, lo stanziamento di cui al presente avviso ammonta a:

- Progetto di Residenza di AnT1 – non inferiore ad euro 200.000,00 (finanziamento della Regione F.V.G. euro 100.000,00, finanziamento del MiBACT euro 60.000,00, quota privata non inferiore ad euro 40.000,00).

Il valore complessivo del progetto, considerato il finanziamento privato non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, non deve essere inferiore a euro 200.000,00;

- Progetto di Residenza di AnT2 – non inferiore ad euro 131.250,00 (finanziamento della Regione F.V.G. euro 70.000,00, finanziamento del MiBACT euro 35.000,00, quota privata non inferiore ad euro 26.250,00).

Il valore complessivo del progetto, considerato il finanziamento privato non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, non deve essere inferiore a euro 131.250,00;

- Progetto di Residenza di AnT3 – non inferiore ad euro 55.000,00 (finanziamento della Regione F.V.G. euro 30.000,00, finanziamento del MiBACT euro 14.000,00, quota privata non inferiore ad euro 11.000,00).

Il valore complessivo del progetto, considerato il finanziamento privato non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, non deve essere inferiore a euro 55.000,00;

Per gli anni successivi gli stanziamenti potranno subire variazioni in conseguenza di modificazioni dell'entità delle relative assegnazioni finanziarie statali e regionali.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

5.1 I soggetti che intendono presentare istanza devono essere costituiti da soggetti professionali e devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

1) non avere finalità di lucro o avere finalità mutualistica;

2) Soggetti non ammissibili

Non possono presentare progetti autonomi, ai fini dell'attuazione dell'art. 43, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali ed i Teatri di Tradizione.

3) Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno statuto che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale;

4) Affidabilità e solidità economica

Il valore della produzione del soggetto richiedente, ovvero l'insieme dei costi o delle uscite nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, risultante dall'ultimo bilancio approvato, deve essere maggiore o uguale a euro 100.000,00.

Il soggetto dovrà adottare un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato per il 2018 deve avere un valore non inferiore a:

Progetto di Residenza AnT1: euro 200.000,00;

Progetto di Residenza AnT2: euro 131.250,00;

Progetto di Residenza AnT3: euro 55.000,00;

5) Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Il soggetto richiedente deve attestare di:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS;
- essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi.

6) Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo

Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale nella pratica dell'attività di residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione a una rete di scouting e promozione.

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

7) Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto che candida un Progetto di Residenza AnT2 o di Residenza AnT3 deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della Regione. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

8) Struttura organizzativa e operativa

Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

9) Attività di residenza

I requisiti minimi per svolgere progetti di "Artisti nei Territori" sono i seguenti:

- a) il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi, singoli o compagini;
- b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi, per annualità;
- c) il soggetto selezionato dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

10) Struttura del bilancio

Conforme a quella di cui all'Allegato D.

6. SPAZI DELLE RESIDENZE E CORRELATI

6.1 Gli spazi a disposizione per il progetto di Residenza **AnT1** nell'ambito del compendio monumentale di Villa Manin sono i seguenti:

- a) nr. 6 vani, per complessivi nr. 10 posti-letto (nr. 4 stanze doppie e nr. 2 singole) ubicati al secondo piano dell'Esedra di Ponente;
- b) vani diversi da adibirsi a laboratorio ubicati all'interno dell'edificio denominato ex Accademia attiguo alla Barchessa di Ponente.

È data facoltà di effettuare apposito sopralluogo agli spazi in questione; a tal fine è necessario concordare il relativo appuntamento, esclusivamente via mail, indirizzando la richiesta alla seguente casella di posta elettronica: giorgio.pulvirenti@regione.fvg.it

I costi da doversi corrispondere all'ente gestore E.R.Pa.C. a titolo di affitto sono i seguenti:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - PRIMA ANNUALITÀ 2018: | € 10.000,00.= |
| - SECONDA ANNUALITÀ 2019: | € 20.000,00.= |
| - TERZA ANNUALITÀ 2020: | € 30.000,00.= |

Possono essere utilizzati altri spazi – qualora disponibili – previo accordo con l'ente gestore ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia).

I rapporti relativi all'utilizzo degli spazi in questione saranno disciplinati con successivo atto di concessione fra soggetto vincitore e l'E.R.Pa.C. (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia).

7. CONTENUTI DEI PROGETTI

- 7.1 All'istanza devono essere allegati il progetto artistico triennale (2018-2020), il programma dettagliato per l'anno 2018, articolato secondo quanto individuato al punto 7 dell'Allegato A al presente avviso, contenente indicazioni dettagliate sulla realizzazione nel corso dell'annualità del progetto, utilizzando la scheda progetto di cui all'allegato C, e lo schema di bilancio di cui all'allegato D al presente avviso.
- 7.2 Per la prima annualità il programma è presentato congiuntamente al progetto mentre per le successive annualità entro 45 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ammontare del finanziamento.

8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

- 8.1 Le istanze devono essere perentoriamente presentate entro **giovedì 5 luglio 2018**.
- 8.2 L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it (fa fede la data di ricevuta di consegna del provider del destinatario e non quella di inoltro) con una delle seguenti modalità:
- apposizione di firma digitale
- oppure

- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

8.3 Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: (denominazione soggetto) - avviso pubblico - articolo 43 (Residenze) D.M. 27.07.2017.

8.4 L'istanza, ed i relativi allegati, devono essere presentati su modello conforme all'allegato 3) "Modello di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i." al presente avviso e deve essere completa della seguente documentazione:

- a) progetto, redatto secondo gli schemi di cui agli allegati C e D del presente avviso, dal quale emerga, in particolare:
 - expertise di attività di residenza;
 - esperienza di gestione di progetti interdisciplinari/multidisciplinari progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting e/o progetti di audience development;
 - reti e partenariati con altri progetti di Residenza e/o con altri organismi del sistema dello spettacolo dal vivo;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore (qualora non siano già agli atti della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà);
- c) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante;
- d) copia degli ultimi tre bilanci approvati.

8.5 L'istanza di contributo è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00 prevista dal D.P.R. n. 642/1972. I soggetti esentati a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi dell'istanza i motivi dell'esenzione. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità:

- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non applicarla alla richiesta. In ogni caso, il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da bollo, e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione;
- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

8.6 Le domande presentate oltre il termine sopra riportato, con documentazione assente, o nelle quali il modello utilizzato non sia conforme a quello allegato al presente avviso, non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

9.1 I progetti vengono valutati dalla Commissione sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato B al presente avviso pubblico, che fa parte integrante e sostanziale del presente avviso.

10. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

- 10.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dalla Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà, via Milano n. 19, Trieste.
- 10.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.
- 10.3 La fase di valutazione e la selezione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili è affidata ad una Commissione di selezione nominata con decreto del Direttore Centrale Cultura, Sport e Solidarietà dopo la scadenza del termine previsto dal presente avviso per presentare l'istanza.
- 10.4 Il procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione di un provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento, adottato da parte del responsabile del procedimento. La durata massima di 90 giorni va maggiorata di 10 giorni di sospensione per consentire l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo assimilabile alla procedura concorsuale.
- 10.5 L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata indicata nell'istanza di candidatura del progetto. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

11. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

- 11.1 Le spese rendicontate devono riferirsi, per la prima annualità, al periodo tra il giorno successivo al termine di presentazione della domanda ed il 31 dicembre; per le annualità successive tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre, e devono essere pagate entro il termine di presentazione del rendiconto.

Ammissibilità delle spese

1. Le spese, per essere ammissibili, rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;

- c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese di personale: retribuzione lorda degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie.
 - b) spese di ospitalità: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati;
 - c) spese di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; altre spese di promozione;
 - d) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per l'attività di residenza; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi strettamente riconducibili al progetto;
 - e) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - e) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - f) liberalità, doni e omaggi;
 - g) spese per oneri finanziari.

Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale/ministeriale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova

dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato (c.d. scontrini parlanti).
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Il soggetto beneficiario tiene a disposizione della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Il rendiconto è composto da:

- a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

- 1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, cui è allegato un elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa redatto nel rispetto delle classificazioni di spesa previste dall'accordo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- 2) eventuale certificazione della spesa;
- 3) bilancio consuntivo del progetto;
- 4) relazione riepilogativa del progetto per il quale è stato concesso il finanziamento oggetto di rendicontazione;
- 5) copia contratti stipulati in base a quanto previsto all'art. 7, lett. c), dell'allegato A.

b) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

- 1) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa redatto nel rispetto delle classificazioni di spesa previste dall'accordo, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dalla Direzione Centrale competente in materia di attività culturali della Regione;
- 2) il bilancio consuntivo di progetto;
- 3) la relazione riepilogativa del progetto per il quale è stato concesso il finanziamento oggetto di rendicontazione.
- 4) copia contratti stipulati in base a quanto previsto all'art. 7, lett. c), dell'allegato A.

11.2 I bilanci preventivo e consuntivo devono essere redatti secondo gli schemi di cui all'allegato D, e devono evidenziare le spese ammissibili e rendicontabili stabilite dall'Accordo di Programma triennale interregionale 2018/2020; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati ed ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

11.3 I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere:

- per il primo anno, imputabili ad attività realizzate successivamente al termine di presentazione della domanda, e comunque ad attività che deve essere conclusa entro l'anno di riferimento;
- per le annualità successive, imputabili ad attività realizzate nell'arco dello stesso anno di riferimento.

11.4 Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

11.5 La liquidazione dei contributi concessi dal Mibact avviene, su richiesta del beneficiario da inoltrare alla Direzione competente, in due quote: un anticipo del 60% della somma assegnata, ed un saldo a seguito della rendicontazione.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia concede e liquida i contributi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 in un'unica soluzione anticipata ai sensi dell'articolo 6, comma 41, lettera g) della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 e s.m.i..

11.6 La rendicontazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità considerata e deve essere effettuata con le modalità stabilite ai punti di cui al presente paragrafo 11.

11.7 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto ed il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 20%. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 20% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo ed il 20%. Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero contributo ed al recupero dell'eventuale anticipo già percepito. L'importo del finanziamento pubblico e di almeno il 20% del finanziamento privato deve essere integralmente rendicontato per non determinare una corrispondente riduzione della concessione.

12. REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

12.1 Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine del 31 marzo;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso, tenute inoltre in considerazione le previsioni di cui al punto 11.7;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata.

13. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI

13.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono il progetto di Residenza, riportando il logo del MiBACT – Direzione Generale Spettacolo e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, completi di lettering.

14. VARIAZIONI DI PROGETTO

- 14.1 L'autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare ampiamente documentata e giustificata.
- 14.2 Non sono ammessi rinvii della conclusione delle attività annuali contemplate dal progetto che si devono comunque concludere entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 15.1 Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- 15.2 Il conferimento dei dati personali di cui al precedente punto 15.1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
- 15.3 I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno soggetti alle norme che ne disciplinano la conservazione, ai sensi del D.P.G.R. n. 309/Pres. del 4 ottobre 1999, attuativo della L.R. n. 11/1999, e che prevedono il loro mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo.
- 15.4 All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
- 15.5 Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente.

Il dott. Mauro Vigni, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) a decorrere dal 25 maggio 2018.

Presidente

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

Tel.: +39 040 3773710

e-mail: presidente@regione.fvg.it

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

Tel.: +39 040 3773707

e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

- 15.6 Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."
- 15.6 La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

Responsabile del procedimento

Il Titolare di posizione organizzativa Coordinamento giuridico-normativo e affari istituzionali della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà

Per informazioni

e-mail: cultura@regione.fvg.it

tel.: 040/3775707/5720/5727

Allegati:

- Allegato 1: Intesa
- Allegato 2: Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020
- Allegato 3: Modello di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- Allegato A) Requisiti di ammissibilità
- Allegato B) Criteri di valutazione
- Allegato C) Scheda progetto (con relazione di progetto per il triennio 2018/2020 e programma dettagliato per l'anno 2018)
- Allegato D) Schema di bilancio